



STATUTO

Roma, 9 giugno 2011

COSTITUZIONE-DENOMINAZIONE- OGGETTO-SEDE-DURATA

Art. 1

E' costituita la libera associazione privata, apolitica e senza scopi di lucro, con la denominazione "FREIGHT LEADERS CLUB".

Questa associazione, costituita ad Alghero il 30 Novembre 1991, ha assunto dal 23 febbraio 2007 la denominazione "FREIGHT LEADERS COUNCIL", in breve FLC.

Art. 2

Il "FLC" ha sede in Milano - Corso Concordia, 5. **La sede sociale può essere trasferita altrove, rispetto all'indirizzo attuale, per deliberazione del Comitato di Gestione**

La durata del "FLC", fissata in anni novantanove dalla data della sua costituzione, potrà essere prorogata, o il FLC anticipatamente sciolto, con delibera dell'assemblea dei soci.

Art. 3

Oggetto:

“ Formulare, attraverso persone di rilevante esperienza e professionalità, che rappresentano aziende operanti, anche con interessi contrapposti, secondo i Principi dell'Ottimizzazione della Catena del Valore, lungo la Supply Chain, ed in particolare nella Logistica, o che si siano distinte per la

realizzazione di soluzioni innovative nel settore di attività, pareri giudizi ed indirizzi, autorevoli e credibili sia per la Comunità che per le Istituzioni, in una ottica globale e non di parte, contribuendo in tal modo allo sviluppo e alla competitività in tutti i settori di interesse, al costante aggiornamento della cultura e della politica dei trasporti, all'etica civile e al bene comune.

Contribuire alla tutela dell'ambiente attraverso la promozione di sistemi logistici e di trasporto per le merci rispettosi della salute e della sicurezza pubblica”.

Per il conseguimento di tale oggetto, il FLC potrà:

- a) **promuovere l'aggregazione di tutte le forze della logistica italiana per un confronto periodico a livello Nazionale;**
- b) **promuovere** la conoscenza e la collaborazione fra i soci, nell'ambito dei settori di attività comuni e correlati;
- c) impegnarsi nello sviluppo del "sistema logistico merci" Italia, aumentandone l'integrazione tra modalità, nel rispetto delle logiche economiche e delle norme che regolano la concorrenza, utilizzando al meglio le risorse disponibili con particolare riferimento al trasporto combinato;
- d) **fornire formazione a soci e non soci , attori o studiosi del mondo logistico, su argomenti tecnici, organizzativi, amministrativi e comunque correlati al raggiungimento della missione statutaria;**
- e) **collaborare con enti, istituzioni, università, pubblici e privati, per promuovere la corretta consapevolezza delle problematiche del mondo logistico europeo ed italiano in particolare, anche attraverso iniziative nel campo dell'istruzione e della formazione;**
- f) **partecipare a studi ed iniziative di carattere nazionale ed europeo, promossi o da Istituzioni emanazione della Comunità Europea o di Autorità Governative dei Paesi Membri, su argomenti oggetto della missione statutaria, o con essa connessi;**
- g) fornire supporto ed esperienza a tutti gli Enti e Istituzioni pubbliche delegate a definire indirizzi e normative nel settore del trasporto e della logistica.
- h) contribuire all'aggiornamento della normativa sul trasporto merci in un'ottica di integrazione europea, ed allo studio della trasformazione dei sistemi di trasporto merci, per adeguarli

- all'evoluzione della domanda e della tecnologia;
- i) agire, nella massima trasparenza, per promuovere in Italia un trasporto che tenda a massimizzare l'efficienza di tutta la catena logistica in uno standard comunitario;
 - l) promuovere giornate di studio, dibattiti e riunioni in aggiunta al confronto periodico tra le forze della logistica italiana;
 - m) realizzare contatti con enti ed organismi italiani e stranieri che perseguano finalità analoghe.

L'elencazione che precede ha carattere meramente esemplificativo e quindi, il Freight potrà, attraverso opportune delibere degli organi competenti e su suggerimento dei soci, dare vita a qualsiasi tipo di attività comune rientrante nell'ambito dell'oggetto individuato nella prima parte dell'articolo.

Per il conseguimento dell'oggetto, il FLC deve operare in conformità con le indicazioni della normativa antitrust e delle norme che regolano la concorrenza.

Ciò significa che:

- a) non ci saranno discussioni su argomenti inerenti prezzi, suddivisione dei clienti, prodotti, politiche commerciali, quote di mercato, piani di investimento, politiche di boicottaggio;
- b) non ci saranno riunioni senza un preciso ordine del giorno concordato con i soci/partecipanti;
- c) qualora uno o più partecipanti dovessero ritenere che la discussione del gruppo si stia spostando su di un tema critico, l'argomento sarà rinviato in attesa di un parere legale;
- d) tutti i soci/associati devono avere familiarità con le nozioni elementari del diritto antitrust;
- e) prima di ogni riunione, il Segretario o il Chairman dovrà
 - leggere a tutti i soci/partecipanti la politica del Freight Leaders Council in materia di antitrust così come riportata nei 4 punti a), b), c) e d) indicati qui sopra;
 - indicare espressamente che ogni intervenuto ha la facoltà:
 - di ravvisare eventuali comportamenti durante la riunione non in linea con la normativa antitrust,
 - di richiedere che venga espressamente riportato nel verbale della riunione la sua dichiarazione,

- di poter abbandonare la riunione con esplicita menzione nel verbale

AMMISSIBILITA' E REQUISITI DEI SOCI

Art. 4

Possono essere soci di FLC sia persone fisiche, sia persone giuridiche.

Non possono essere soci del "FLC" le Associazioni sindacali e di categoria, ivi comprese le Federazioni e Confederazioni di qualsiasi natura.

Il Comitato di Gestione può proporre all'Assemblea la nomina di Soci Onorari.

Tutti i soci hanno pari diritti e pari posizione, indipendentemente dalla loro anzianità e dalle dimensioni dell'impresa cui appartengono, fatte salve le sole limitazioni espressamente previste nel presente statuto per quanto attiene alla posizione dei soci onorari

È espressamente esclusa ogni limitazione in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Art. 5

La domanda di ammissione di un nuovo socio deve essere presentata da un socio ed è accettata o rifiutata ad insindacabile giudizio del Comitato di Gestione.

Nell'assumere le proprie determinazioni in ordine all'ammissione di nuovi soci, il Comitato di Gestione dovrà avere riguardo particolarmente al contributo di eccellenza che l'azienda o l'individuo candidato apportano o hanno apportato all'interno della catena del valore industriale, dei sistemi logistici o del trasporto.

PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO

Art. 6

La qualità di socio si perde per dimissioni, o per morosità.

Inoltre, i soci decadono automaticamente in caso di assenza, senza giustificato motivo, a tre assemblee (ordinaria o straordinaria) consecutive.

Il socio che intende dimettersi dal "FLC" deve darne comunicazione scritta al Presidente.

Le dimissioni non liberano dall'obbligo di corrispondere le quote associative già scadute o dal pagamento di contributi speciali stabiliti dal Comitato di Gestione e comunicati al socio dimissionario prima della presentazione della domanda di dimissioni.

SOCI ONORARI

Art. 7

I soci onorari sono persone fisiche, particolarmente distintesi nei settori di interesse per l'Associazione, nominati dall'Assemblea dei Soci su proposta del Comitato di Gestione, e restano in carica tre anni.

Il numero dei Soci Onorari non può superare il 15% del numero di soci ordinari.

Le imprese di provenienza dei Soci Onorari conservano lo stato di Socio Ordinario.

I soci onorari sono rieleggibili, e godono di tutti i diritti/doveri dei soci ordinari,

I soci onorari sono esonerati dal pagamento della quota sociale.

PATRIMONIO

Art. 8

Il patrimonio del "FLC" è formato:

- a) dalle quote associative;
- b) da eventuali conferimenti di soggetti sostenitori;
- c) da ogni altro diritto mobiliare od immobiliare spettante a FLC.

Tutti i soci devono pagare la quota di iscrizione, diversa per persone fisiche o giuridiche.

ORGANI

Art. 9

Sono organi del "FLC":

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Presidente;
- c) il Comitato di Gestione (CdG);
- d) il Collegio dei Revisori dei Conti

ASSEMBLEA

Art. 10

L'Assemblea dei soci è competente a:

- deliberare sull'attività associativa e valutare l'operato del Comitato di Gestione;
- approvare il bilancio annuale;
- eleggere il Presidente, il Comitato di Gestione, **il Revisore dei conti** e i Soci Onorari;
- deliberare l'importo delle quote associative;
- deliberare su ogni altro argomento iscritto all'ordine del giorno.

Possono partecipare all'assemblea, con diritto di voto, i soci che siano in regola col pagamento delle somme dovute per l'anno di riferimento.

Può partecipare all'assemblea, senza diritto di voto qualora non sia socio, il Segretario Organizzativo dell'FLC.

L'assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio, nonché ogni qualvolta il Comitato di Gestione lo ritenga opportuno, o su richiesta di almeno un quinto degli associati.

L'assemblea è convocata dal Presidente del "FLC" con avviso scritto da inviarsi al domicilio degli associati (o via e-mail all'indirizzo comunicato al momento dell'iscrizione o successivamente variato), almeno dieci giorni prima di quello fissato per la riunione. L'avviso di convocazione dovrà contenere l'indicazione degli argomenti all'ordine del giorno.

L'assemblea può essere convocata anche dal Comitato di Gestione o da un quinto dei soci, se non provvede a farlo il Presidente.

In prima convocazione l'assemblea è regolarmente costituita quando sia presente – in proprio o per valida delega – almeno la metà dei soci aventi diritto al voto, ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti.

Presiede l'assemblea il Presidente o, in sua assenza, un designato dagli intervenuti.

L'assemblea ordinaria delibera col voto favorevole della maggioranza dei presenti aventi diritto al voto.

In caso di parità sarà decisivo il voto di chi la presiede.

L'assemblea straordinaria è regolarmente costituita con la presenza – in proprio o per valida delega – di almeno la metà più uno dei soci aventi diritto al voto, e delibera a maggioranza.

Sono riservate alla competenza dell'assemblea straordinaria le delibere relative a:

- modifiche di statuto;
- anticipato scioglimento del “FLC”;
- delibere relative all’acquisto, alla vendita e a tutti gli altri atti di straordinaria amministrazione relativi a beni immobili.

Chi sia impedito ad intervenire alle assemblee può farsi rappresentare con delega scritta da altro socio; ciascun socio non può essere portatore di più di cinque deleghe. Il Presidente non può essere portatore di deleghe.

L’assemblea è presieduta dal Presidente del “FLC” o, in caso di suo impedimento, da chi sarà designato dall’assemblea.

Il Presidente dell’ Assemblea nomina il Segretario dell’assemblea anche fra i non soci, constata la regolarità dell’intervento dei soci, la regolare costituzione dell’assemblea e proclama i risultati delle votazioni e le delibere dell’assemblea.

COMITATO DI GESTIONE

Art. 11

Il Comitato di Gestione (CdG) è composto da tre a undici membri, eletti dall’assemblea, che durano in carica un triennio e sono rieleggibili.

Del CdG fa parte, di diritto, il Presidente del “FREIGHT LEADERS COUNCIL”, che lo presiede.

I rappresentanti saranno ripartiti fra le componenti del “FREIGHT LEADERS COUNCIL” sulla base delle indicazioni dell’assemblea dei soci.

Eccezionalmente, l’assemblea può nominare a far parte del CdG soggetti individuali non soci, che si siano particolarmente distinti nei settori di interesse dell’Associazione.

Se nel corso del triennio vengono a mancare uno o più dei suoi membri, il Comitato deve provvedere alla sostituzione mediante cooptazione di soggetti scelti **sulla base delle indicazioni dell’assemblea dei soci.**

Il Presidente sottoporrà la cooptazione all’approvazione dell’assemblea in occasione della prima convocazione.

I membri così nominati durano in carica sino alla scadenza del Comitato.

Il Comitato di Gestione nomina gruppi di lavoro su attività correlate con il perseguimento degli obiettivi sociali.

Il Comitato di Gestione elegge, nel suo seno, uno o più Vice Presidenti, il Tesoriere e nomina il Segretario Organizzativo.

Il Comitato di Gestione controlla che vi sia un’equilibrata rappresentanza di tutte le categorie che intervengono nella supply chain ed orienta conseguentemente le azioni di promozione e reclutamento nuovi soci.

Art. 12

Il Comitato di Gestione è investito di tutti i poteri per l’ amministrazione ordinaria e straordinaria del “FREIGHT LEADERS COUNCIL”, ad eccezione delle materie che questo statuto espressamente riserva all’assemblea.

In particolare, fra l’altro, il Comitato di Gestione:

- delibera l’ammissione dei nuovi soci;
- propone all’assemblea l’ammontare delle quote associative e la nomina dei soci onorari;
- predispone, annualmente, il bilancio consuntivo e preventivo, corredato dalla relazione, da presentare all’assemblea per l’approvazione;
- redige la relazione annuale, da portare all’assemblea, sull’attività svolta e su quella in programma;
- opera nei confronti degli enti interessati, per il conseguimento degli obiettivi del “FLC”, siano essi statutari, o comunque indicati dall’assemblea.

Il Comitato si riunisce almeno tre volte all’anno, su convocazione del Presidente o su richiesta di almeno due dei suoi componenti. Le convocazioni potranno essere inviate anche per e-mail come indicato nell’art. 9.

Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti il Comitato, e le delibere sono assunte a maggioranza dei presenti, La presenza dei componenti il Comitato in teleconferenza o con tecnologie simili (webconference, videoconference) è valida a tutti gli effetti. Le deleghe non sono ammesse.

E’ facoltà del Comitato di Gestione dichiarare decaduto, senza alcuna formalità, quello dei suoi componenti che, senza giustificato motivo, si assenti ad almeno tre riunioni consecutive. Tale decadenza si applica anche al Presidente; in tal caso il CDG convoca entro 60 giorni una assemblea dei soci per provvedere alla elezione di un nuovo Presidente.

PRESIDENTE

Art. 13

Il Presidente o, in caso di assenza od impedimento il Vice Presidente più anziano, rappresenta il "FREIGHT LEADERS COUNCIL", sia nei rapporti interni, sia di fronte ai terzi ed in giudizio.

Il Presidente è eletto dall'Assemblea dei Soci, rimane in carica tre anni ed è rieleggibile una sola volta.

TESORIERE

Art. 14

Il Tesoriere dovrà svolgere tutti i compiti amministrativi e contabili necessari al funzionamento del "FREIGHT LEADERS COUNCIL":

- incassa tutte le somme da chiunque dovute all'associazione, ed effettua tutti i pagamenti come deliberati dal Comitato di Gestione;
- provvede al deposito dei fondi del "FLC", a nome e per conto della stessa, in un conto corrente presso una o più banche scelte dal Comitato di Gestione.

Nello svolgimento delle sue funzioni, il Tesoriere osserverà in particolare le seguenti modalità:

- per ogni prelevamento è necessaria la firma o del Tesoriere, o del Presidente, o di un componente del Comitato di Gestione a ciò delegato;
- per prelevamenti di modesta entità, il cui importo verrà stabilito dal Comitato di Gestione, sarà sufficiente la firma del Segretario Organizzativo.

Il Tesoriere potrà delegare, in tutto o in parte, i suoi compiti inerenti agli incassi, al Segretario Organizzativo.

REVISORE DEI CONTI

Art. 15

L'assemblea dei soci elegge il Revisore dei Conti.

L'assemblea nomina altresì due membri supplenti.

Essi durano in carica per un triennio e sono rieleggibili.

Se nel corso del triennio viene a mancare il **Revisore dei Conti**, subentra allo stesso il membro supplente seguendo l'ordine di anzianità.

I membri così nominati durano in carica fino alla prossima assemblea.

Spetta al Revisore dei Conti controllare la situazione contabile ed amministrativa del "FLC", provvedendo all'esame dei libri e delle scritture contabili e di ogni altra opportuna documentazione, e di esaminare e vagliare, con relazione scritta, il bilancio predisposto dal Comitato di Gestione.

DESTINAZIONE DEGLI UTILI

Art.16

Gli utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neppure indirettamente, durante la vita della associazione, e pertanto verranno portati a nuovo e utilizzati dalla associazione per i fini perseguiti.

ESERCIZIO FINANZIARIO

Art. 17

L'anno sociale e quello finanziario coincidono, e decorrono dall'1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

GRATUITA' DELLE CARICHE

Art. 18

Tutte le cariche sociali, con esclusione di quella di Segretario Organizzativo, sono gratuite.

Sono previsti rimborsi di spese sostenute per lo svolgimento degli incarichi inerenti le funzioni o per i compiti svolti nell'ambito del "FLC". Delibera in merito il Comitato di Gestione su proposta del Presidente.

COLLABORAZIONI E CONSULENZE

Art. 19

Per lo svolgimento delle attività programmate, il Comitato di Gestione potrà assumere personale, fissandone le mansioni ed il compenso.

Potrà avvalersi altresì di consulenze e di altri eventuali supporti offerti dai soci e in carico al bilancio dei soci .

Su queste basi, in particolare, il Comitato di Gestione ha facoltà di conferire l'incarico di Segretario Organizzativo di FLC.

Potranno inoltre essere offerti stages retribuiti a studenti, laureandi e laureati su delibera del CdG.

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 20

In caso di scioglimento, l'assemblea provvederà alla nomina di un liquidatore, determinandone i poteri ed il compenso.

Il liquidatore provvederà al pagamento di tutti i debiti del "FLC".

Eventuali eccedenze saranno devolute ad associazioni od enti che perseguano fini analoghi, come verrà stabilito dall'assemblea.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 21

Per tutto quanto non previsto in questo statuto e nell'atto costitutivo, si fa ampio riferimento alle norme del codice civile e leggi speciali in materia.